



**CONSULTA NAZIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE
SEGRETERIA TECNICA**

CONSULTA NAZIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE

REGOLAMENTO

16 NOVEMBRE 2006



CONSULTA NAZIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE
SEGRETERIA TECNICA

ART. 1 NATURA E FINALITÀ DELLA CONSULTA NAZIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE

1. Natura della Consulta

La Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale è un organismo previsto dagli *"Indirizzi Generali e Linee Guida di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale"*¹, per favorire, incentivare e organizzare la partecipazione all'attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e, più in generale, la partecipazione al processo di miglioramento della sicurezza stradale da parte delle istituzioni, delle associazioni di categoria, del sistema delle imprese, delle rappresentanze sociali.

2. Finalità

Gli *"Indirizzi Generali e Linee Guida di Attuazione"* e, più dettagliatamente, l'accordo tra il Ministero dei Lavori Pubblici (poi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e attualmente, in base alla riorganizzazione delle competenze in materia di sicurezza, Ministero dei Trasporti) e il CNEL, sottoscritto in data 22 gennaio 2001², indicano che la *"Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale"* ha il fine di promuovere:

- a) la **conoscenza** della *"Relazione al Parlamento sullo Stato della Sicurezza Stradale"*, del *"Piano Nazionale della Sicurezza Stradale"*, dei *"Programmi Annuali di Attuazione"* e di altre iniziative di rilievo nazionale mirate a migliorare la sicurezza stradale, in tutte le sedi opportune;
- b) la **partecipazione** delle parti sociali e delle rappresentanze dei cittadini interessate alle problematiche della sicurezza stradale, nonché delle Regioni e del sistema delle Amministrazioni locali, alla definizione e all'attuazione coordinata del *"Piano Nazionale della Sicurezza Stradale"* e dei connessi *"Programmi Annuali di Attuazione"*, con particolare riferimento alla costituzione di forme di partenariato pubblico-privato;
- c) la **valutazione dei risultati** conseguiti e la **formulazione di indirizzi e orientamenti** sui provvedimenti da adottare per migliorare l'efficacia del Piano.

3. Regolamento

In relazione alle finalità sopra riportate viene definito il presente regolamento, che tiene anche conto di quanto indicato dal *"Piano Nazionale della Sicurezza Stradale"* nel punto 4.1.2.1, a proposito della necessità di potenziare le strutture tecniche a supporto delle attività della Consulta.³

¹ Si veda il paragrafo 4.1, *"Le strutture del Piano"*, punto 4.1.2, *"Consulta sulla Sicurezza Stradale"*, riportato nell'allegato A. Gli *"Indirizzi Generali e Linee Guida di Attuazione"* sono stati approvati il 29 marzo 2000, con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con i Ministri dell'Interno, dei Trasporti, dell'Istruzione e della Sanità.

² Il testo completo dell'accordo è riportato nell'allegato B.

³ *"...In primo luogo, il PNSS promuove il rafforzamento del "Comitato Nazionale della Sicurezza Stradale" e della "Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale": entrambe le strutture hanno fornito un importante contributo alla definizione del Piano ma entrambe le strutture appaiono sottodimensionate rispetto alle attività di gestione e attuazione che si profilano nell'immediato futuro. A tale fine, il Piano prevede la costituzione di uno staff tecnico permanente a supporto della "Segreteria Tecnica" e dei lavori del Comitato Nazionale della Sicurezza Stradale e il potenziamento della struttura tecnica a supporto dei lavori della Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale, da definire in accordo con il CNEL quale copromotore, assieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della stessa Consulta". Il "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale" è stato approvato con delibera del CIPE del 29 novembre 2002. Da tale data il Piano entra nella fase attuativa.*

**CONSULTA NAZIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE
SEGRETERIA TECNICA****ART. 2 COMPONENTI DELLA CONSULTA****1. Composizione della Consulta**

La Consulta è composta da:

- a) componenti di diritto della Consulta che divengono membri effettivi dell'Assemblea della Consulta alla comunicazione del proprio rappresentante;
- b) istituzioni e rappresentanze nazionali interessate al miglioramento della sicurezza stradale che fanno domanda di iscrizione tra i membri dell'Assemblea della Consulta e che vengono accettati dall'Assemblea, secondo le modalità indicate nel comma 5° del presente articolo.

2. Componenti di diritto

Sono componenti di diritto della Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale, con riferimento all'elenco di cui all'appendice del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale approvato dal CIPE con delibera n. 100 del 29 novembre 2002:

- a) due rappresentanti designati da ciascuno dei due organismi istituzionali copromotori della Consulta (ministero dei Trasporti e CNEL);
- b) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri interessati alla materia (Infrastrutture, Interno, Istruzione, Sanità, Ambiente e tutela del territorio, Lavoro e previdenza sociale, Politiche giovanili e attività sportive);
- c) un rappresentante designato dal Presidente della Giunta di ciascuna Regione e Provincia autonoma;
- d) un rappresentante dell'UPI;
- e) un rappresentante dell'ANCI;
- f) un rappresentante dell'UNCCEM;
- g) un rappresentante designato dal Presidente della Giunta di ciascuna Provincia;
- h) un rappresentante designato dal Sindaco di ciascun Comune capoluogo di provincia;
- i) un rappresentante indicato da istituzioni nazionali che operano in materie rilevanti ai fini della sicurezza stradale. Tali istituzioni saranno individuate in prima istanza dal Comitato di Coordinamento e potranno aumentare sulla base di richieste istruite dalla Segreteria Tecnica e approvate dall'Assemblea generale su proposta da parte del Comitato di Coordinamento;
- j) un rappresentante per ogni organizzazione imprenditoriale, sindacale dei lavoratori, del lavoro autonomo, delle libere professioni e del 3° settore presenti nel CNEL;
- k) associazioni e rappresentanze civili di livello nazionale che operano nel campo della sicurezza stradale da non meno di cinque anni.

L'individuazione e la scelta delle rappresentanze di cui ai punti i), j), k) tiene conto dell'elenco riportato in appendice al testo del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. I soggetti di cui alle lettere sopra elencate saranno riportati in un repertorio costantemente aggiornato e allegato al presente regolamento.

3. Componenti su richiesta

L'Assemblea generale della Consulta, su iniziativa del Comitato di Coordinamento, può essere integrata da altre presenze istituzionali ed economico-sociali, previa accettazione della loro richiesta di partecipazione da parte della Assemblea generale in rappresentanza di:

- a) amministrazioni locali non elencate nel precedente comma;



**CONSULTA NAZIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE
SEGRETERIA TECNICA**

- b) altre istituzioni pubbliche di interesse nazionale che possano fornire un rilevante e dimostrabile contributo al processo di miglioramento della sicurezza stradale;
- c) rappresentanze e associazioni di varia natura che, pur non rientrando in quelle di cui al comma precedente, possono fornire un rilevante e dimostrabile contributo al processo di miglioramento della sicurezza stradale.

4. Partecipanti esterni

Possono partecipare all'attività della Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale, in qualità di invitati protempore, soggetti pubblici e privati che possono fornire un rilevante contributo, specifico e dimostrabile, al miglioramento della sicurezza stradale ad uno dei Gruppi di Lavoro costituiti nell'ambito della Consulta Nazionale sulla sicurezza Stradale. In questo caso il soggetto invitato partecipa alle attività del gruppo di lavoro per la durata dello stesso gruppo di lavoro.

5. Iscrizione tra i componenti o tra gli invitati protempore

- a) Il Comitato di Coordinamento adotta le misure necessarie per l'individuazione specifica degli enti o associazioni designanti i componenti di diritto di cui al precedente comma 2 al fine di richiedere a questi enti e associazioni la designazione del loro rappresentante e accoglie formalmente le designazioni.
- b) Le richieste di iscrizione tra i componenti di cui al precedente comma 3 (componenti su richiesta) vengono istruite dalla Segreteria Tecnica che le trasmette, con parere, al Comitato di Coordinamento. Il Comitato di Coordinamento sottopone le richieste all'approvazione dell'Assemblea generale.
- c) Le richieste di partecipazione esterna di cui al precedente comma 4 vengono istruite e verificate dalla Segreteria Tecnica che le trasmette, con parere, al Comitato di Coordinamento per l'eventuale approvazione.

6. Comunicazione del rappresentante e presentazione delle istanze di iscrizione o partecipazione esterna

Le comunicazioni dei nominativi dei componenti di diritto di cui al comma 2° e le istanze di iscrizione dei componenti di cui al comma 3° o quelle di partecipazione esterna di cui al comma 4° vengono indirizzate a:

*Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale
Segreteria Tecnica
presso l'Ufficio di Attuazione del Programma del CNEL
Via Davide Lubin, 2
00100 Roma*

ART. 3 ORGANI DELLA CONSULTA

1. Organi

Gli organi della Consulta sono:

- l'Assemblea generale;
- il Comitato di Coordinamento;
- la Segreteria Tecnica;
- il Comitato Operativo.

2. Contributo dell'Ufficio per "L'attuazione del programma "

Gli organi della Consulta sono coadiuvati nei loro compiti e attività dall'Ufficio per "L'attuazione del programma " del CNEL.



CONSULTA NAZIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE
SEGRETERIA TECNICA

- 3. Assemblea generale**
- a) L'Assemblea generale è costituita da tutti i componenti della Consulta, come indicati nell'art. 2, commi 2° e 3°.
 - b) L'Assemblea generale si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Comitato di Coordinamento:
 - i. per esprimere indirizzi generali in materia di strategie e di priorità per il miglioramento della sicurezza stradale;
 - ii. per formulare valutazioni di ordine generale sull'evoluzione della sicurezza stradale e sui risultati raggiunti nell'ambito del processo di attuazione del Piano Nazionale sulla Sicurezza Stradale e, più in generale, sul processo di miglioramento della sicurezza stradale;
 - iii. per approvare il *"Programma Annuale delle Attività"*, le linee di azione o singoli interventi e misure di particolare rilevanza proposte dal Comitato di Coordinamento;
 - iv. per valutare i risultati dell'attività della Consulta;
 - v. per approvare le richieste di iscrizione tra i membri della Consulta dei soggetti di cui all'art. 2, comma 3.
 - c) L'Assemblea generale può riunirsi in sessione straordinaria su richiesta, al Comitato di Coordinamento, di almeno 1/3 dei componenti della stessa Assemblea generale.
- 4. Comitato di Coordinamento**
- a) Il Comitato di Coordinamento è l'organismo che sovrintende all'attività della Consulta ed è costituito dai rappresentanti degli organismi promotori della stessa Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale: il Ministero dei Trasporti (precedentemente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, prima ancora, Ministero dei Lavori Pubblici) e il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
 - b) Il Comitato di Coordinamento è costituito dai due rappresentanti nominati dal Ministro dei Trasporti e dai due rappresentanti nominati dal CNEL.
 - c) Il Comitato di Coordinamento si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni bimestre e ha il compito di:
 - i. adottare e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il *"Programma Annuale delle Attività"* della Consulta, sulla base di quanto indicato nell'art. 2 del protocollo di accordo tra Ministro dei LL.PP. e CNEL del 21/1/2001 e delle eventuali indicazioni del Ministro / Viceministro competente in materia di sicurezza stradale;
 - ii. fornire gli indirizzi generali per la definizione del *"Programma Annuale delle Attività"*;
 - iii. sovrintendere al corretto ed efficace andamento della attuazione del *"Programma Annuale delle Attività"* e dei propri specifici indirizzi e verificarne i risultati;
 - iv. definire, su proposta motivata della Segreteria Tecnica, i termini di partecipazione della Consulta a iniziative promosse da altri soggetti e stabilire le relative deleghe e mandati di partecipazione;
 - v. verificare i risultati delle attività sviluppate dal Comitato Operativo;
 - vi. trasmettere al Governo e al Parlamento i risultati dell'attività della Consulta che possono fornire un ausilio all'azione di governo o all'azione normativa in materia di sicurezza stradale;
 - vii. approvare formalmente le iscrizioni tra i membri della Consulta dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2° (componenti di diritto);
 - viii. emettere parere sulle domande di iscrizione all'assemblea dei componenti su richiesta di cui all'art. 2, comma 3°;



**CONSULTA NAZIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE
SEGRETERIA TECNICA**

- ix. approvare le richieste di partecipazione esterna di cui all'art. 2, comma 4°.
- d) Alle riunioni del Comitato di Coordinamento partecipano il Coordinatore Responsabile della Segreteria Tecnica, il dirigente del CNEL preposto all'attività della Consulta e, con compiti di segreteria, un funzionario del CNEL.
- 5. Segreteria Tecnica**
- a) La Segreteria Tecnica ha funzioni di supporto e indirizzo tecnico all'attività degli organi della Consulta, ha carattere di terzietà rispetto ai componenti della Consulta, opera sulla base di indirizzi generali definiti dal Comitato di Coordinamento ed è diretta da un Coordinatore Responsabile, nominato dal Comitato di Coordinamento.
- b) La segreteria Tecnica, da un punto di vista operativo:
- i. svolge la sua attività in piena autonomia organizzativa e gestionale, ivi compresa la proposta di costituzione di gruppi di lavoro, sulla base di quanto indicato nel Programma annuale delle attività nonché degli indirizzi generali e degli obiettivi definiti dal Comitato di Coordinamento;
 - ii. rende conto dei risultati conseguiti al Comitato di Coordinamento.
- c) In particolare la Segreteria Tecnica ha il compito di:
- i. verificare, sul piano tecnico e del merito, l'ammissibilità delle domande di iscrizione alla Consulta da parte dei membri su richiesta e dei partecipanti esterni ai gruppi di lavoro, come indicato alle lettere "b" e "c" del comma 5° dell'art. 2;
 - ii. illustrare i risultati della attuazione del "*Programma Annuale delle Attività*" al Comitato di Coordinamento;
 - iii. definire gli indirizzi tecnici, gli obiettivi e le modalità operative dei Gruppi di Lavoro e concorrere, assieme al Comitato Operativo, a definire le modalità organizzative degli stessi gruppi di lavoro;
 - iv. coordinare i gruppi di lavoro;
 - v. tenere i rapporti con i principali attori della sicurezza stradale e partecipare alle iniziative alle quali è invitata la Consulta;
 - vi. realizzare il rapporto sullo stato della sicurezza e la nota sullo stato di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale secondo quanto indicato nel 2° comma del successivo articolo 6.
- d) In relazione a quanto previsto dall'Accordo istitutivo della Consulta di cui al precedente art. 1, comma 2, la Segreteria Tecnica è nominata dal CNEL, su indicazione del Comitato di Coordinamento della Consulta.
- 6. Comitato Operativo**
- a) A supporto dell'attività del Comitato di Coordinamento e della stessa Segreteria Tecnica e per sostenere attivamente lo sviluppo delle iniziative previste dal "*Programma annuale delle attività*" e la predisposizione dei documenti di valutazione e di indirizzo da parte dei "*Gruppi di lavoro*" è istituito il Comitato Operativo, a suo tempo non previsto dagli Atti costitutivi della Consulta.
- b) Il Comitato Operativo è composto da:
- il Comitato di Coordinamento;
 - il Coordinatore Responsabile della Segreteria Tecnica
 - due componenti della Consulta scelti dai membri indicati dalle Regioni;
 - due componenti della Consulta scelti dai membri indicati dalle Province;

**CONSULTA NAZIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE
SEGRETERIA TECNICA**

- due componenti della Consulta scelti dai membri indicati dai Comuni;
 - sei componenti scelti dai membri indicati dalle organizzazioni economiche e sociali presenti nel CNEL;
- c) Il Comitato operativo è presieduto da un componente del Comitato di coordinamento o, in sua assenza, dal Responsabile della Segreteria Tecnica;
- d) Il Comitato Operativo stabilisce autonomamente la periodicità delle riunioni, in relazione al calendario delle attività della Consulta e, in caso di necessità, su richiesta della Segreteria Tecnica. Alle riunioni partecipano il dirigente del CNEL preposto all'attività della Consulta e, con compiti di segreteria, un funzionario del CNEL.

ART. 4 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Le attività della Consulta vengono definite dal *"Programma Annuale delle Attività"*.
2. Il Comitato di Coordinamento potrà indicare gli aggiornamenti e le variazioni da apportare al Programma annuale, in relazione all'andamento dei lavori, ad eventuali esigenze intervenute nel frattempo, alle eventuali indicazioni da parte della Segreteria Tecnica o del Comitato Operativo, alle modificazioni del quadro dell'incidentalità, ai risultati conseguiti dal PNSS, etc.
3. Al termine del periodo di validità del *"Programma Annuale delle Attività"* la Segreteria Tecnica predispose una nota sulla attuazione e del programma e sui relativi risultati.

ART. 5 ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

1. L'attività della Consulta, oltre che attraverso le sessioni plenarie, si svolge attraverso gruppi di lavoro costituiti dal Comitato di Coordinamento, su proposta della Segreteria Tecnica che tiene conto sia delle richieste e delle segnalazioni di interesse pervenute dai componenti della Consulta, sia degli eventuali indirizzi del Comitato di Coordinamento.
2. La Segreteria Tecnica indica gli obiettivi, i compiti, le modalità organizzative dei gruppi di lavoro e sottopone tali indicazioni al Comitato di Coordinamento per l'approvazione.
3. I gruppi di lavoro sono, di norma, formati da componenti della Consulta. Su richiesta di altri soggetti, o per esigenze specifiche possono essere costituiti gruppi di lavoro misti, formati dai componenti della Consulta e dai partecipanti esterni di cui al comma 4° dell'art. 2.
4. Ciascun gruppo di lavoro deve comprendere almeno un componente del Comitato Operativo.
5. Ogni gruppo di lavoro nomina un proprio portavoce che informa ciclicamente la Segreteria Tecnica e il Comitato Operativo sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, tramite apposito rapporto.
6. Ogni atto di rilevanza esterna del Gruppo di lavoro dovrà essere preventivamente concordato con la Segreteria Tecnica e approvato dal Comitato di Coordinamento.

ART. 6 ATTIVITÀ DI VERIFICA E INDIRIZZO

1. In reazione alle finalità indicate nell'accordo istitutivo della Consulta e richiamate nell'art. 1, comma 2 del presente regolamento, la Consulta realizzerà, con cadenza annuale, salvo diversa esigenza, un rapporto sullo stato della sicurezza e una nota sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati conseguiti. La nota sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati conseguiti comprenderà anche eventuali indirizzi finalizzati a favorire la più ampia

**CONSULTA NAZIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE
SEGRETERIA TECNICA**

e celere attuazione del Piano e, più in generale, il più rapido abbattimento del numero delle vittime determinato dagli incidenti stradali.

2. Il rapporto sullo stato della sicurezza e la nota sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati da questo determinati sono elaborati dalla Segreteria Tecnica e sono esaminati e approvati dal Comitato di Coordinamento che, in caso di approvazione, li trasmette all'Assemblea generale per la discussione e l'approvazione definitiva, nel corso di una sessione plenaria.
3. I documenti sopra indicati vengono trasmessi dal Comitato di Coordinamento al Ministro dei Trasporti e alle competenti Commissioni parlamentari.
4. Salvo esigenze particolari, i sopra indicati documenti saranno trasmessi al Ministro dei Trasporti in tempi utili ai fini della predisposizione della *Relazione al Parlamento sullo Stato della Sicurezza Stradale* di cui la Codice della Strada.



**CONSULTA NAZIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE
SEGRETERIA TECNICA**

Allegato A

**INDIRIZZI GENERALI E LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE DEL
PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE**

Punto 4.1.2, Consulta sulla sicurezza stradale



CONSULTA NAZIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE SEGRETERIA TECNICA

INDIRIZZI GENERALI E LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE

(omissis)

4.1.2 CONSULTA SULLA SICUREZZA STRADALE

Il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del numero delle vittime degli incidenti stradali, si basa da un lato sull'efficacia delle linee di azione e degli interventi attuati dai diversi settori e livelli dell'Amministrazione pubblica e dall'altro sulla **concreta e attiva adesione** al Piano da parte di numerose strutture e organismi esterni alla Pubblica amministrazione: il sistema delle rappresentanze sociali, il sistema delle imprese, le associazioni di cittadini, gli utenti della strada, le famiglie. L'attuazione del Piano dunque non può essere tutta compresa all'interno del settore pubblico ma coinvolge direttamente scelte, iniziative e impegni del settore privato che dovranno essere inquadrati nel Piano attraverso opportune forme di partenariato. Appare dunque utile, se non necessario, prevedere uno strumento che favorisca, **incentivi e organizzi la partecipazione all'attuazione del Piano da parte delle associazioni di categoria, del sistema delle imprese, delle parti sociali, dei cittadini.** Inoltre sembra del tutto riduttivo escludere che da tali organismi possano venire suggerimenti, indicazioni, valutazioni utili per la definizione, per l'attuazione e per la revisione del Piano. Si configura così l'opportunità di costituire una sede organizzata di incontro/confronto denominata *Consulta per la Sicurezza Stradale*, con le seguenti funzioni:

- a) **consultazione** delle parti sociali relativamente agli indirizzi e alle linee di attività del Piano nonché alla sua attuazione;
- b) **acquisizione di indicazioni**, valutazioni e proposte sui contenuti del Piano e sulle sue modalità di attuazione;
- c) **promozione** di una partecipazione attiva alla realizzazione del Piano da parte del sistema delle imprese, delle rappresentanze dei lavoratori e delle rappresentanze sociali, con un'esplicita assunzione di oneri e impegni in relazione alle finalità e alle azioni del Piano stesso.

A tale proposito si evidenzia che il parere reso dal CNEL sulla "2^a relazione al Parlamento sullo Stato della Sicurezza Stradale" indica esplicitamente l'opportunità di costituire una sede stabile per il confronto e la partecipazione delle parti sociali alla definizione e attuazione del Piano e alla valutazione dei risultati da questo determinati.¹⁵⁸

Il supporto organizzativo della *Consulta* è assicurato dal Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generale per la Circolazione e al Sicurezza Stradale.

¹⁵⁸ "Il CNEL ritiene necessario attivare una sede di partenariato e di consultazione formata, oltre che dalle parti economiche e sociali, da amministrazioni pubbliche, da associazioni di cittadini, da esperti. Si avrebbe così una sede di confronto, valutazione e proposta, in grado di elaborare iniziative a sostegno del Piano della Sicurezza Stradale, fondate sul presupposto che la riduzione dell'impatto del traffico sulla sicurezza e sull'ambiente è questione di dimensioni e complessità ampie, che presuppone una decisa modificazione dei modelli culturali, tecnici, amministrativi correnti.", CNEL, "Osservazioni e proposte sulla 2^a Relazione al Parlamento sullo Stato della Sicurezza Stradale 1999", 1999.



**CONSULTA NAZIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE
SEGRETARIA TECNICA**

Allegato B

**ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLA
CONSULTA NAZIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE**



**CONSULTA NAZIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE
SEGRETARIA TECNICA**

ACCORDO

ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241

TRA

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

E

Ministero dei Lavori Pubblici

Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale

PER

la costituzione della Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale prevista nei Principi Generali e Linee guida del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale adottato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con i Ministri dell'Interno, dell'Istruzione, della Sanità e dei Trasporti e Navigazione, in data 29 marzo 2000.

PREMESSO

- che l'art. 1 del Codice della Strada prevede che il Governo comunichi annualmente al Parlamento l'esito di indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione e della sicurezza stradale e che il Regolamento di attuazione del Codice della Strada prevede che il CNEL esprima il proprio parere su tale relazione;
- che il CNEL ha reso il proprio parere sulle prime due edizioni della *Relazione al Parlamento sullo Stato della Sicurezza Stradale*, predisposte dal Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale nel 1998 e nel 1999, con la collaborazione di altri Ministeri interessati alla materia;
- che la materia presenta una elevata rilevanza economica e sociale sia a causa dell'elevato numero di vittime determinato dagli incidenti stradali, sia a causa degli elevati oneri economici sostenuti a causa degli incidenti stradali dalle Amministrazioni Pubbliche, dalle imprese e dalle famiglie;
- che la IV Commissione - Politiche dei Fattori Orizzontali del CNEL e l'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero dei Lavori Pubblici, cui compete il coordinamento della redazione in linea tecnica della *Relazione al Parlamento sullo Stato della Sicurezza Stradale*, hanno già posto in essere forme di collaborazione sia al fine di individuare temi e analisi da inserire nella suddetta *Relazione* sia al fine di creare condizioni più favorevoli per la predisposizione del Parere del CNEL su tale materia;
- che con la legge numero 144 del 17 maggio 1999 è stato istituito il "*Piano Nazionale della Sicurezza Stradale*" al fine di ridurre il numero delle vittime degli incidenti stradali del 40% entro il 2010 e ridurre in misura proporzionale i costi sociali determinati da tali incidenti, in sintonia con quanto previsto dal documento elaborato dalla Commissione europea "*Promuovere la sicurezza stradale nei Paesi dell'Unione europea. Programma 1997-2001*";
- che tale Piano consiste in un "... sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi migliorativi delle infrastrutture, di misure per la prevenzione e il controllo, di dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari, nonché alla formazione della cultura della sicurezza" e che, conseguentemente, la definizione e l'attuazione del Piano implicano un'ampia attività di consultazione, informazione, confronto e concertazione, mirata a creare i presupposti per un'efficace collaborazione da parte dei soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati alla attuazione del Piano;

**CONSULTA NAZIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE
SEGRETARIA TECNICA**

- che la stessa legge numero 144 del 17 maggio 1999 prevede che la “*Relazione al Parlamento sullo Stato della Sicurezza Stradale*” debba comprendere anche gli esiti della verifica annuale sullo stato di attuazione del “*Piano Nazionale della Sicurezza Stradale*” e sui risultati conseguiti, cosicché il CNEL sarà chiamato ad esprimere parere ai sensi dell’Art. 1 del citato Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, anche su tali aspetti;
- che il Ministro dei Lavori Pubblici, in attuazione di quanto previsto dalla suddetta legge 144/99, in data 29 marzo 2000 ha approvato, di concerto con i Ministri dell’Interno, della Pubblica Istruzione, della Sanità e dei Trasporti e Navigazione, il documento “*Principi Generali e linee Guida di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale*”, predisposto dall’Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale;
- che in tale documento, anche in relazione alle indicazioni fornite dal CNEL nel parere relativo alla seconda “*Relazione al Parlamento sullo Stato della Sicurezza Stradale*”, si evidenzia l’opportunità di favorire il più ampio confronto tra Amministrazioni Pubbliche e lo sviluppo di forme di partenariato tra settore pubblico e settore privato al fine di promuovere un maggior coordinamento e nuove forme di intervento in materia di sicurezza stradale;
- che, per le finalità sopra indicate, nei “*Principi Generali e Linee Guida di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale*” sopra richiamati si prevede la costituzione della “*Consulta della Sicurezza Stradale*” sia come sede di confronto tra le parti sociali e le rappresentanze dei cittadini interessate alle problematiche della sicurezza stradale, con la partecipazione delle Amministrazioni pubbliche, sia come strumento per favorire la più ampia ed efficace partecipazione all’attuazione del “*Piano Nazionale della Sicurezza Stradale*”;
- che l’Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero dei Lavori Pubblici ha il compito di predisporre tutti gli strumenti necessari per la definizione e attuazione del Piano, ivi compresa la *Consulta per la Sicurezza Stradale*;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, di seguito denominato CNEL, e il Ministero dei Lavori Pubblici, di seguito denominato Ministero, si conviene e si stipula il seguente accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, anche rinviando a successivi atti la definizione di ulteriori contenuti dei reciproci impegni.

ART.1 OGGETTO

In relazione a quanto indicato in premessa:

- il CNEL rileva il suo interesse a partecipare alla costituzione e al funzionamento della “*Consulta Nazionale della Sicurezza Stradale*” allo scopo di promuovere occasioni di confronto e valutazione sui contenuti, sull’attuazione e sui risultati del “*Piano Nazionale della Sicurezza Stradale*”, con particolare riferimento al confronto con le parti sociali e alla partecipazione del sistema delle imprese, delle rappresentanze dei lavoratori e delle rappresentanze dei cittadini interessate alle problematiche della sicurezza stradale all’attuazione del Piano;
- il Ministero rileva il suo interesse a favorire una puntuale informazione sui contenuti e sull’attuazione del *Piano Nazionale della Sicurezza Stradale*, a conoscere le valutazioni, gli orientamenti e le priorità espressi dalle parti sociali e dalle rappresentanze dei cittadini interessate alle problematiche della sicurezza stradale, nonché ad in-

**CONSULTA NAZIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE
SEGRETARIA TECNICA**

centivare un'ampia partecipazione alla definizione e all'attuazione del Piano da parte dei soggetti sopra indicati, allo scopo di disporre di elementi conoscitivi utili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di coordinamento, indirizzo e gestione del "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale" e "dei Programmi Annuali di Attuazione".

Si evidenzia pertanto l'opportunità, per il CNEL e per il Ministero, di costituire congiuntamente la "Consulta nazionale della Sicurezza Stradale" per promuovere:

- d) la conoscenza della "Relazione al Parlamento sullo Stato della Sicurezza Stradale" e del "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e dei Programmi Annuali di Attuazione" in tutte le sedi opportune;*
- e) la partecipazione delle parti sociali e delle rappresentanze dei cittadini interessate alle problematiche della sicurezza stradale, nonché delle Regioni e del sistema delle Amministrazioni locali, alla definizione e all'attuazione coordinata del "Piano nazionale della Sicurezza Stradale" e dei connessi "Programmi Annuali di Attuazione", con particolare riferimento alla costituzione di forme di partenariato pubblico-privato;*
- f) la valutazione dei risultati conseguiti e la formulazione di indirizzi e orientamenti sui provvedimenti da adottare per migliorare l'efficacia del Piano.*

ART. 2 MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Al fine di dare concreta attuazione a quanto indicato sopra la Consulta sulla Sicurezza Stradale svilupperà le seguenti attività.

- a) Organizzazione di convegni di presentazione della "Relazione al Parlamento sullo Stato della Sicurezza Stradale", dei "Quaderni Tecnici" di approfondimento di aspetti settoriali, degli "Indirizzi Generali e Linee Guida di Attuazione", del "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale", dei "Programmi Annuali di Attuazione" e dei connessi strumenti attuativi.*
- b) Organizzazione di una conferenza iniziale di valutazione generale dei contenuti del Piano e degli strumenti di attuazione, quale momento di avvio dei lavori di partecipazione alla definizione e alla attuazione del Piano e dei connessi Programmi Annuali di Attuazione.*
- c) Organizzazione di seminari di confronto/indirizzo su proposte per la definizione di linee di azione specifiche, di forme di intervento e di modalità attuative del Piano e dei Programmi Annuali di Attuazione.*
- d) Partecipazione a iniziative promosse da organismi pubblici o privati riguardanti il governo della mobilità e della sicurezza stradale al fine di favorire la più ampia informazione e sensibilizzazione sugli obiettivi e sulle iniziative del Piano.*
- e) Organizzazione di conferenze di valutazione specifica sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati progressivamente conseguiti; i risultati di tali conferenze potranno costituire base di riferimento per la redazione della "Relazione al Parlamento sullo Stato della Sicurezza Stradale".*

Per la realizzazione delle attività sopra indicate il CNEL e il Ministero opereranno in stretta collaborazione. In particolare:

- il CNEL provvederà alla organizzazione e alla logistica degli incontri;
- il Ministero provvederà alla realizzazione degli studi, dei documenti e dei materiali da fornire nel corso degli incontri.

Inoltre la stessa *Consulta sulla Sicurezza Stradale* esprimerà parere consultivo sia sullo stato di attuazione e sugli esiti del Piano (in relazione ai risultati emersi nel corso delle

**CONSULTA NAZIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE
SEGRETERIA TECNICA**

conferenze di valutazione specifica indicate al precedente punto e), sia sulle proposte relative alla definizione delle linee di azione, ai contenuti e agli strumenti attuativi del Piano (in relazione ai risultati emersi nel corso dei seminari di confronto e indirizzo di cui al precedente punto c). Tali pareri costituiranno riferimento per la definizione, attuazione e revisione triennale del "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale" e dei *Programmi Annuali di Attuazione*.

ART. 3 COMPOSIZIONE

La Consulta sarà costituita da due rappresentanti del CNEL, da due rappresentanti del Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale e da un rappresentante indicato da ciascuna delle parti sociali e delle rappresentanze dei cittadini interessate alle problematiche della sicurezza stradale.

Per coordinare e organizzare le attività sopra indicate sarà costituito un Gruppo di Coordinamento formato dai rappresentanti del CNEL e del Ministero.

La *Consulta* risiederà presso il CNEL.

ART. 4 DURATA

Il presente accordo ha durata annuale, implicitamente rinnovata fino alla conclusione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, il 2010, qualora non vi siano comunicazioni scritte in senso contrario da parte di uno dei due soggetti istituzionali.

ART. 5 PROGRAMMAZIONE.

Il Gruppo di Coordinamento sopra indicato elaborerà il programma annuale dettagliato delle iniziative da realizzare in attuazione del presente accordo, predisponendo tutti gli atti necessari alla completa operatività della Consulta Nazionale della Sicurezza Stradale.

Il Ministero, al fine di garantire la piena operatività del presente accordo e in particolare al fine di predisporre gli studi e i documenti a supporto degli incontri di cui sopra, si impegna ad assicurare le necessarie risorse finanziarie sull'apposito capitolo di bilancio dell'Ispettorato per la Circolazione e la Sicurezza Stradale.

Roma, 22 gennaio 2001

*Il Ministro dei
Lavori Pubblici
Nerio Nesi*

*Il Presidente del Consiglio Nazio-
nale dell'Economia e del Lavoro
Pietro Larizza*



**CONSULTA NAZIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE
SEGRETERIA TECNICA**

**ELENCO DEI COMPONENTI ALLA DATA
DI APPROVAZIONE DEL PNSS (Nov. 2002)
(Allegato al Regolamento)**

**CONSULTA NAZIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE
SEGRETERIA TECNICA**

1 COMPONENTI DI DIRITTO DELLA CONSULTA NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE.**1.1 ORGANISMI COSTITUENTI**

- Ministero dei Trasporti;
- Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

(2 componenti per organismo)

1.2 ISTITUZIONI

- Ministero delle Infrastrutture;
- Ministero dell'Interno;
- Ministero della Pubblica Istruzione;
- Ministero della Salute;
- Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare;
- Ministero del Lavoro e Previdenza sociale;
- Ministero delle Politiche Giovanili e Attività sportive;
- Conferenza delle Regioni;
- ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani;
- UPI – Unione delle Province d'Italia;
- UNCEM;
- Regioni;
- Province;
- Comuni capoluogo di provincia;
- altre Istituzioni nazionali che operano in materie rilevanti ai fini della sicurezza stradale.

(1 componente per organismo)

1.3 RAPPRESENTANZE ECONOMICHE E SOCIALI DI LIVELLO NAZIONALE INTERESSATE A PARTECIPARE AL PROCESSO DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE

- Organizzazioni imprenditoriali, sindacali dei lavoratori, del lavoro autonomo e delle libere professioni presenti nel CNEL;
- Associazioni e rappresentanze civili di livello nazionale che operano nel campo della sicurezza stradale da non meno di cinque anni.

In prima e parziale istanza vengono indicate le rappresentanze che erano elencate come componenti della Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale nell'appendice del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, Appendice, pagg. 267-268).

- ABI – Associazione Bancaria Italiana;
- ACI – Automobile Club d'Italia;
- AGCI – Associazione Generale delle Cooperative Italiane;
- AIIT – Associazione Italiana Ingegneria e Traffico;

**CONSULTA NAZIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE
SEGRETERIA TECNICA**

- AISCAT – Associazione Italiana Società di Concessioni Autostradale;
- AISES - Associazione Italiana Segnaletica Stradale;
- AISIAC – Associazione Sindacale Imprese di Autoscuole e di Consulenza circolazione e mezzi di trasporto;
- AISICO – Associazione Italiana per la Sicurezza delle Circolazione;
- ANCUPM – Associazione Nazionale Comandanti ed Ufficiali dei corpi di Polizia Municipale;
- ANFIA – Associazione Nazionale Industrie Automobilistiche;
- ANIA – Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici;
- ANPEG – Associazione Nazionale Professionale Esaminatori Guida;
- ANVU – Associazione Nazionale Polizia Municipale;
- ASAPS – Associazione Sostenitori e Amici della Polizia della Strada;
- Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada;
- ASSTRA – Associazione Trasporti;
- AUPI – Associazione Unitaria Psicologi;
- CASA – Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani;
- CEEGIS – Camera Europea Esperti Guida;
- Centro Alfredo Rampi per la Protezione Civile;
- CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro;
- CIA – Confederazione Italiana Agricoltori;
- CISL – Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori;
- CISPEL – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali;
- CLAAI – Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane;
- CNA – Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa;
- CODACONS – Associazione di Consumatori;
- COLDIRETTI;
- CONFAGRICOLTURA;
- CONFAPI – Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria;
- CONFARTIGIANATO;
- CONFCOMMERCIO – Confederazione Generale del Commercio, Turismo e Servizi;
- CONFCOOPERATIVE – Confederazione Cooperative Italiane;
- CONFEDIR – Confederazione Nazionale dei Quadri direttivi e Dirigenti della funzione pubblica;
- CONFESERCENTI – Confederazione Italiana Esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi;
- CONFETRA – Confederazione Generale Italiana del Traffico e dei Trasporti;
- CONFINDUSTRIA;
- CONFITARMA – Confederazione Italiana Armatori;
- CONFISAL – Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori;
- COPAGRI – Confederazione Produttori Agricoli;
- CUNA – Coordinamento Unitario Autotrasporto;

**CONSULTA NAZIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE
SEGRETARIA TECNICA**

- FEDERPESCA;
- FEDERTAAL – Federazione Titolari Autoscuole e Agenzie d'Italia;
- FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta;
- FIEG – Federazione Italiana Editori Giornali;
- FITA – Federazione Italiana Industrie Servizi Professionali e del Terziario Avanzato;
- FMI – Federazione Motociclistica Italiana;
- Italia Nostra;
- LEGACOOP – Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue;
- Legambiente;
- LIPU – Lega Italiana Protezione Uccelli;
- SICURSTRADA – Centro Nazionale sulla Sicurezza e sulla Educazione Nazionale;
- SIPSiVi – Società Italiana di Psicologia della Sicurezza Viaria;
- SOCITRAS – Società Italiana di Traumatologia della Strada;
- TCI – Touring Club Italiano;
- UIL – Unione Italiana del Lavoro;
- UNASCA – Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica;
- UNCI – Unione Nazionale Cronisti Italiani;
- UNIONQUADRI;
- UNOSS – Unione Operatori Segnaletica Stradale;
- UTI – Unione Trasportatori Italiani;
- WWF Italia.

(1 componente per organismo)

2 COMPONENTI SU RICHIESTA.

Possono diventare componenti della Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale su presentazione di richiesta da parte del legale rappresentante:

- a) amministrazioni locali non elencate nel precedente comma;
- b) altre istituzioni pubbliche di interesse nazionale che possano fornire un rilevante e dimostrabile contributo al processo di miglioramento della sicurezza stradale;
- c) rappresentanze e associazioni di varia natura che, pur non rientrando in quelle di cui al comma precedente, possono fornire un rilevante e dimostrabile contributo al processo di miglioramento della sicurezza stradale.